SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

VENERDÌ 5 OTTOBRE 1956

(72ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 » **(1230-B)** (*Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 988, 990
ANGELINI, *relatore* 988, 990
DE BOSIO 989
FIORE 990
GRAVA 990
PETTI 990

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » **(1519) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 992, 993
ZANE, *relatore* 992

« Modifica dell'articolo 1, comma primo, lettera *f*), della legge 10 gennaio 1952, n. 38 » **(1567)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 985, 988
BARBARESCHI 987
DE BOSIO . . . . . *Pag.* 986
FANTUZZI 986
FIORE 886, 987
GRAVA 987
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 987
SIBILLE 987
VARALDO, *relatore* 985, 986, 987, 988

« Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 » **(1591) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 981, 983, 984, 985
DE BOSIO 985
FIORE 984, 985
GRAVA 985
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 983, 984
VACCARO, *relatore* 981, 984, 985
VARALDO 984

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 980, 981
DE BOSIO 981
FANTUZZI 981
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 980
SPALLICCI 981

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Petti, Pezzini, Saggio, Sibille, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zagami e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bolognesi e Mancino sono sostituiti rispettivamente dai senatori Asaro e Flecchia.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Desidero informare gli onorevoli colleghi della situazione in cui ci troviamo in merito alla discussione dei disegni di legge concernenti provvidenze a favore dei tubercolotici.

Il senatore Spallicci, relatore di questi disegni di legge, ha preparato la relazione ed uno schema del nuovo progetto che egli proporrebbe. Ritengo che questo schema sia stato già inviato agli altri membri dell'apposita Sottocommissione e che spetti ora ad essi esprimere il proprio consenso o dissenso nei confronti delle sue proposte.

D'altro canto desidero far rilevare che non ho avuto la possibilità di mettermi in contatto col Governo per sapere che cosa intenda fare, se mantenga le sue riserve e intenda tuttora chiedere che i disegni di legge in questione siano rimessi all'esame dell'Assemblea

Ritengo, comunque, che alla prossima seduta della nostra Commissione questi provvedimenti possano essere posti all'ordine del giorno.

A questo proposito credo sia doveroso da parte mia dare lettura alla Commissione di una lettera pervenutami da parte della Federazione italiana contro la tubercolosi.

Essa dice: « Onorevole Presidente, il programma dei lavori del XIII Congresso nazionale di tisiologia, che la Federazione italiana contro la tubercolosi ha riunito a Trieste dal 6 all'8 settembre 1956, includeva un tema sociale-organizzativo " Posizioni attuali dell'organizzazione della lotta contro la tubercolosi ", di evidente importanza teorica e pratica ai fini dell'esame — che per più ragioni si ha motivo di ritenere prossimo, se non addirittura imminente — delle varie proposte di riforma del nostro ordinamento antitubercolare, presentemente allo studio. Prima di iniziare la discussione dell'argomento, di complessità tale da non poter essere esaurito compiutamente nello spazio di una sola riunione, il Congresso, ispirandosi ad ovvi concetti umanitari e sociologici, ha esaminato e approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno presentato dai professori Monaldi, L'Eltore, Babolini, Daddi, Omodei Zorini, Carpi e Fici: " La Federazione italiana contro la tubercolosi riconosce che allo stato dei fatti è problema urgente e improrogabile l'adeguamento del trattamento economico ai tubercolotici ricoverati e ai dimessi dai sanatori ed alle loro famiglie. Fa voti che i relativi provvedimenti vengano immediatamente portati all'esame del Parlamento indipendentemente dalle riforme dell'assistenza antitubercolare " Nel darne a Lei doverosa comunicazione, onorevole Presidente, la Federazione italiana contro la tubercolosi, sicura di interpretare il sentimento comune a quanti colgono le istanze dolorose e pressanti dei cittadini italiani colpiti dalla malattia tubercolare, confida nel suo autorevole, prezioso consenso affinchè tale voto possa essere soddisfatto con la premura e la sollecitudine che quelle istanze comportano ».

La lettera mi è stata indirizzata dal Presidente della Federazione italiana contro la tubercolosi, professor Eugenio Morelli, e dal segretario generale, professor Giovanni L'Eltore.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nell'ultima seduta tenuta dalla Commissione il Presidente senatore Pezzini era assente e forse non ha potuto conoscere il punto di vista che io allora espressi. Il mio atteggiamento, purtroppo, contemplava anche una possibile richiesta di rimessione di questi provvedimenti all'Assemblea, richiesta che era risultata da una precisa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Allo stato dei fatti le cose sono ancora a questo punto; pregherei pertanto l'onorevole Presidente di volermi concedere una quindicina di giorni perchè io abbia il tempo di prendere gli opportuni contatti, affinchè in una delle prossime sedute l'argomento possa essere riesaminato.

PRESIDENTE. Dato che questa è la nostra unica seduta prima di una nuova interruzione di lavori, ritengo che la richiesta dell'onorevole

Sottosegretario possa essere senz'altro accolta e che possa pertanto rinviarsi alla fine del mese la discussione di questi provvedimenti.

DE BOSIO. Indipendentemente dalla richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, vorrei pregare la Sottocommissione di predisporre la relazione ed il nuovo testo del disegno di legge in modo che gli onorevoli colleghi possano esserne edotti prima che venga ripresa la discussione in questa sede.

SPALLICCI Ho predisposto un nuovo schema di progetto e l'ho inviato ai membri della Sottocommissione fin dall'inizio delle ferie estive Adesso attendo che tutti i membri della Sottocommissione mi facciano conoscere i loro suggerimenti, poi ci riuniremo per stabilire insieme il da farsi

FANTUZZI. Nelle due settimane di tempo che ci separano dalla ripresa dei lavori del Senato, abbiamo tutto il tempo a disposizione per studiare le proposte del nostro collega Spallicci, in modo da poter discutere, alla prima seduta che terremo, questi provvedimenti per i tubercolotici. Credo che dobbiamo agire senz'altro così, altrimenti la cosa diventa un po' lunghetta mentre vi è urgenza di provvedere, come del resto ci fanno testimonianza le numerose sollecitazioni che tutti riceviamo al riguardo.

PRESIDENTE. Resta inteso dunque che il relatore trasmetterà tempestivamente a tutti i componenti della 10ª Commissione le proposte della Sottocommissione.

Successivamente i disegni di legge verranno nuovamente iscritti all'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 » (1591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 ».

Ricordo che su questo disegno di legge era stato richiesto il parere alla prima ed alla quinta Commissione. La quinta Commissione ha espresso il suo parere, mentre la prima se n'è astenuta, per cui dobbiamo ritenere che non abbia nulla da eccepire.

Il parere espresso dalla 5ª Commissione (Finanze e tesoro) è il seguente: « Poichè, da informazioni assunte presso la Ragioneria generale, risulta che il disegno di legge non comporta oneri finanziari per lo Stato e che, d'altra parte, gli aumenti di pensione sono stati determinati d'accordo con l'E.N.P.A.S. in base alle possibilità di bilancio di detto Ente, la Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare dal lato finanziario ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO, *relatore*. Onorevoli colleghi, la 13ª mensilità stabilita con la legge 26 novembre 1953, n. 876, non si estendeva agli ex dipendenti dello Stato ed ai loro superstiti titolari di assegni vitalizi erogati dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni.

Con questo disegno di legge tale beneficio a carattere alimentare si vuole estendere ai vitaliziati dell'E.N.P.A.S., che rappresentano la categoria degli impiegati dello Stato ed anzi la parte di essa meno provveduta.

Col disegno di legge in discussione, pertanto, si apportano alcune modifiche alle disposizioni raccolte nel testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, con una più chiara formulazione del testo, al fine di evitare incertezze nella interpretazione ed anche di venire incontro alle esigenze della categoria interessata, adeguando taluni criteri informatori delle vigenti disposizioni alla evoluzione della legislazione sociale generale.

I criteri cui sono informate le attuali norme per la determinazione dei beneficiari delle

prestazioni dell'Opera di previdenza risultano troppo angusti ed ancorati a concezioni sociali ormai superate.

Con l'articolo 1 si dispone l'aumento dell'intero ammontare dell'assegno vitalizio, stabilendo la 13ª mensilità, da corrispondersi con le modalità fissate per le altre categorie che godono di tale mensilità. Tenendo conto dei princìpi ormai accolti nella moderna legislazione, e per un migliore coordinamento tra le norme previdenziali e quelle in vigore in materia di assistenza sanitaria a favore del personale impiegatizio statale, con l'articolo 2 si estende ai figli adottivi ed a quelli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati, nonchè agli affiliati ed agli esposti regolarmente affidati, la equiparazione ai figli legittimi agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza.

A tutti i titolari di pensione ordinaria normale o privilegiata viene esteso il diritto all'indennità di buonuscita con l'articolo 3.

È una innovazione equitativa a favore di una categoria che, pur avendo tante benemerenze verso l'amministrazione dello Stato, era stata esclusa da detta prestazione previdenziale.

Nell'articolo 4 sono ben chiarite le valutabilità totali e parziali dei periodi, che sono fatte dipendere soltanto dal versamento totale o parziale dei contributi.

Questo articolo viene a sostituire gli articoli 50 e 51 del citato testo unico.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 52 del testo unico stesso e, in armonia all'articolo 3, sancisce la devoluzione della indennità di buona uscita ai superstiti aventi diritto, anche nel caso che l'iscritto da almeno sei anni all'Opera di previdenza muoia per causa di servizio, indipendentemente dall'anzianità minima richiesta per la pensione normale.

Colmando una grave lacuna delle vigenti disposizioni, la norma si estende anche ai figli maggiorenni dell'iscritto, inabili a proficuo lavoro.

Importante è poi la sostituzione del termine « vedova » con quello di « coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta », perchè consente la devoluzione dell'indennità di buona uscita anche al vedovo, che avesse diritto al trattamento pensionistico.

Molte incertezze vi erano nello stabilire la data di decorrenza per la corresponsione dell'assegno vitalizio; con l'articolo 7 si è cercato di eliminare ogni dubbio d'interpretazione e si è stabilito che gli assegni non possano avere decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda.

Nell'articolo 3 della legge 4 giugno 1938, n. 779, erano previsti i divieti di cumulo dell'assegno vitalizio con trattamenti di attività o di quiescenza, limitatamente agli stipendi e pensioni a carico dello Stato, ad eccezione delle pensioni di guerra.

Tale limitazione è stata corretta in quanto il cumulo si ammette, ma tenendo conto della entità della retribuzione o della pensione.

Era un sistema ingiusto che è stato corretto, col quale si negava l'assegno vitalizio ai titolari di una modesta pensione di Istituto amministrato dal Ministero del tesoro e si concedeva invece all'impiegato di un ente privato lautamente retribuito. E per questo si è modificata la norma avendo riguardo, ai fini dell'applicazione o meno del divieto di cumulo, non alla natura dell'ente dal quale promana lo stipendio o la pensione, ma unicamente alla entità del trattamento spettante.

Fissato questo principio, la cumulabilità è ammessa con stipendio o pensione di importo non superiore a lire 45.000.

Con la pensione di guerra — ed è cosa giusta — il cumulo è ammesso in ogni caso.

Per l'assistenza scolastica e climatica sono stati, molto opportunamente, inclusi anche i figli dei dispensati dal servizio per invalidità assoluta e permanente a proficuo lavoro.

La decorrenza degli effetti di questo disegno di legge è stata fissata al 1° gennaio 1955, trattandosi di provvedimento che ha avuto una lunga elaborazione ed è vivamente atteso dagli interessati.

Nell'applicazione delle nuove norme sono fatti salvi tutti i diritti acquisiti dagli iscritti all'Opera, specialmente per quanto riguarda la norma contenuta nell'articolo 8 sulla cumulabilità dell'assegno vitalizio con trattamenti di attività o di pensione.

In considerazione di quanto ho avuto l'onore di esporre alla Commissione, chiedo che si passi all'esame degli articoli, approvandoli per dar

corso sollecito all'attuazione di una legge che — come ho detto — è tanto attesa dagli interessati.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo, presentatore del disegno di legge, non ha niente da aggiungere a quanto è stato detto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni è concessa una 13ª mensilità del trattamento complessivo loro spettante al 16 dicembre di ogni anno, da corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre.

Per i titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per l'intero anno, la 13ª mensilità compete in ragione di un dodicesimo, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre oppure alla data di cessazione dell'assegno, se anteriore, e va corrisposta, rispettivamente, nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione dell'assegno.

La 13ª mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sull'assegno vitalizio.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai fini del godimento delle prestazioni dell'Opera di previdenza, sono equiparati, ai figli legittimi, i legittimati, gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e gli esposti regolarmente affidati, purchè la legittimazione, l'adozione, l'affiliazione, il riconoscimento, la dichiarazione giudiziale o l'affidamento siano di data anteriore alla cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 48 del testo unico delle disposizioni sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, è dovuta anche agli iscritti all'Opera di previdenza da almeno sei anni che siano cessati dal servizio con diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sono esclusi i periodi trascorsi nelle posizioni che comportano la perdita totale degli assegni di attività.

I periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli assegni di attività, esclusi quelli di aspettativa per infermità, vengono, agli effetti della liquidazione dell'indennità, computati per metà.

Gli articoli 50 e 51 del citato testo unico sono abrogati.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'articolo 52 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni muoia prima del collocamento a riposo, dopo aver maturato il periodo minimo per il diritto alla normale pensione, oppure muoia per causa di servizio ordinario, l'indennità di buonuscita è corrisposta al coniuge superstite avente diritto a pensione indiretta.

In mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, l'indennità spetta alla prole minore ed alle figlie nubili maggiorenni, nonchè ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro ».

(*È approvato*).

Art. 6.

L'articolo 53 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria o nella riserva, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto del collocamento in detta posizione, a condizione che essi abbiano conseguito il diritto a pensione ordinaria ».

(*È approvato*).

Art. 7.

Il godimento degli assegni vitalizi non può avere decorrenza anteriore a due anni dalla data di presentazione della domanda.

Le rate di assegno, non richieste entro due anni dalla scadenza, si prescrivono.

L'articolo 30 del citato testo unico è abrogato.

(*E' approvato*).

Art. 8.

L'articolo 3 della legge 4 giugno 1938, n. 779, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi non sono cumulabili con trattamenti di attività derivanti da rapporto di impiego o di lavoro a carattere continuativo, nè con pensioni od altri assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri Enti pubblici o amministrazioni private, il cui importo mensile superi le lire 45.000.

Il divieto di cumulo, di cui al comma precedente, non si applica nei casi di pensioni o assegni di guerra ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Fiore un emendamento tendente a sostituire la cifra di 45 mila con quella di 60 mila.

FIORE. Io faccio non soltanto una questione di cifre, ma anche una questione di principio e di perequazione: la legge del 1953, quando si è trattato di cumulo di retribuzioni per i pensionati statali, ha stabilito a 60 mila lire il massimale per la cumulabilità. Io non capisco perchè in questo disegno di legge si debba stabilire un limite diverso.

Quindi la cifra di 60 mila lire non è una cifra cervellotica, ma è connessa con quanto è stato in altra legge stabilito.

PRESIDENTE. Noi abbiamo però un parere della 5ª Commissione permanente, che tiene conto solo del testo che è al nostro esame. Non so se attraverso la proposta del senatore Fiore non si venga a modificare la situazione dal punto di vista finanziario: se si insistesse nell'emendamento sarebbe quindi necessario sentire di nuovo la Commissione finanze e tesoro.

VARALDO. Desidero far presente che qui non si tratta di un pozzo senza fondo, ma di un'Opera che ha disponibilità limitate, come è dimostrato dal fatto che l'assegno vitalizio che si dà agli orfani maggiorenni si aggira sulle 4 mila lire mensili. Ora non dobbiamo aumentare eccessivamente gli oneri che gravano su quest'Opera, perchè altrimenti renderemmo più difficile la corresponsione di questi modestissimi assegni.

VACCARO, *relatore*. Anche io ritengo che non sia possibile portare a 60 mila lire il limite per la cumulabilità.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I calcoli finanziari relativi a questo disegno di legge sono stati fatti anche fondandosi sulla cifra indicata nell'articolo in esame. Se si volessero apportare delle modificazioni, quanto meno dovremmo riesaminare la questione.

PRESIDENTE. Insiste, senatore Fiore, nel suo emendamento?

FIORE. Insisto, signor Presidente. Se noi abbiamo già stabilito in una legge che il limite per la cumulabilità è di 60 mila lire per i pensionati statali, ora che, una volta tanto, veniamo incontro a quest'altra categoria di pensionati, non capisco perchè non dobbiamo equipararli ai pensionati statali.

Altrimenti saremo costretti a presentare tra sei mesi un altro disegno di legge, per chiedere che il limite delle 45 mila lire sia elevato a 60 mila.

DE BOSIO. Sono senza dubbio fondati gli argomenti addotti per accordare l'aumento alla cifra di 60 mila lire in sostituzione di quella di 45 mila, e ciò anche in conformità del sistema generale stabilito dalla legge; pure fondata è, d'altro canto, la preoccupazione che l'Istituto non possa sopportare questo maggiore onere.

Per questi motivi farei la proposta, prima di decidere, di interpellare l'Istituto, come mi sembra abbia suggerito l'onorevole Sottosegretario di Stato, per stabilire se questa modificazione sia possibile. In caso affermativo credo che tutti la approveremo.

VACCARO, *relatore*. Mi oppongo a questa proposta di rinvio, perchè ritarderemmo l'approvazione del disegno di legge che, come ho già detto, è atteso con tanta ansia.

FIORE. Sono io pure contrario alla proposta del senatore De Bosio. Poichè sono abituato ad essere franco, dirò apertamente che preferisco che il disegno di legge sia approvato così come è dalla nostra Commissione

Ma fin da ora avvertiamo il Governo che chiederemo ai nostri colleghi della Camera di presentare un emendamento analogo, in modo che vi sia il tempo materiale per esaminare il problema.

Con queste precisazioni, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

GRAVA. Il senatore Fiore ha perfettamente ragione: noi nelle nostre leggi usiamo sempre fare distinzioni del genere. Quando si tratta di categorie affini, dovremmo usare lo stesso trattamento.

Ad ogni modo, per le ragioni di urgenza prospettate da vari colleghi, darò anch'io il voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dato che il senatore Fiore ha ritirato il suo emendamento, metto ai voti l'articolo 8, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 9.

Al fini dell'assistenza scolastica e climatica, sono equiparati agli orfani, i figli degli iscritti capi famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione, per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro, semprechè nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

Art. 10.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1955.

Restano fermi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ed alle successive norme modificative ed integrative.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1, comma primo, lettera *f*), della legge 10 gennaio 1952, n. 38 » (1567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1, comma primo, lettera *f*), della legge 10 gennaio 1952, n. 38 », già approvato dalla Camera dei deputati.

VARALDO, *relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi che nell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952 sono indicate le modalità per l'investimento dei fondi disponibili dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, eccedenti le sue normali necessità.

Col disegno di legge in esame si aggiunge a quelle già esistenti una nuova possibilità di impiego, e cioè (oltre che le partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, già autorizzate dalla legge del 1952) anche l'acquisto di obbligazioni emesse dagli istituti ed enti predetti.

Mi era stata fatta presente, da qualche autorità del settore economico-finanziario, l'opportunità di apportare una lieve modificazione, tendente a subordinare l'acquisto delle obbligazioni sopra menzionate all'autorizzazione dei Ministeri del tesoro e del lavoro. Senonchè, dato che la 5ª Commissione, competente su questo aspetto, non ha creduto di darci alcun suggerimento, propongo senz'altro l'approvazione del testo come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

FANTUZZI. La situazione degli assistiti dall'E.N.P.A.S. non è certo rosea; e le prestazioni in loro favore sono di così lieve entità, che non capisco perchè si debba dare all'Ente la possibilità d'investire i fondi residui in altre direzioni.

Non sarebbe meglio, invece, che le prestazioni fossero migliorate? Senza dubbio sì, perchè credo che qui siamo tutti d'accordo nel riconoscere che le prestazioni sono eccessivamente scarse.

Per questo motivo ritengo che la questione debba essere esaminata meglio, dal punto di vista della necessità di migliorare le prestazioni. Nel caso specifico mi pare che, se noi diamo questa autorizzazione, veniamo a mettere l'E.N.P.A.S. in condizioni di dare ancora meno, cioè di non poter dare prestazioni sufficienti, quali gli assistiti hanno diritto di ricevere.

Per questo mi pare che non sia opportuno votare un disegno di legge di questa natura. Io dovrei però confessare onestamente di non averlo esaminato a fondo; e questo fatto mi mette in condizione di non poter esprimere un giudizio positivo. Soltanto ho l'impressione, avendo dato questa rapida scorsa al disegno di legge, che non ci convenga approvarlo, per quei semplici motivi che succintamente ho esposti.

VARALDO, *relatore*. Vorrei dire al senatore Fantuzzi che in questa sede noi discutiamo esclusivamente sulle modalità d'impiego dei fondi disponibili oltre le necessità.

L'altro problema, relativo alle prestazioni dell'E.N.P.A.S., non riguarda l'argomento che qui stiamo trattando. Non vedo perchè accanto alle altre modalità d'impiego non possiamo concedere anche quella che qui ci è proposta.

Se il senatore Fantuzzi mi dicesse che questa modalità di impiego è rischiosa, potrei trovare pertinenti le sue osservazioni; ma porre il problema come egli ha fatto mi pare che ci porti fuori del campo di discussione.

DE BOSIO. Come giustamente ha sottolineato il relatore, il problema è di investimento delle disponibilità da parte dell'Istituto, non di migliorare il trattamento agli assistiti.

Quest'ultimo problema è fuori questione in questo momento: se il collega Fantuzzi crede di dover presentare un progetto intorno al miglioramento dell'assistenza da parte dell'E.N.P.A.S., lo proponga, e si studierà il problema in sede competente. Allo stato si tratta dell'impiego delle riserve dell'E.N.P.A.S., perchè se ne possa disporre nel miglior modo possibile.

Per questi motivi mi pare che il disegno di legge meriti di essere approvato.

FIORE. Tanto il relatore quanto il collega De Bosio dicono che bisogna rimanere entro i limiti del disegno di legge.

Parliamoci molto francamente: anche l'onorevole Sottosegretario sa come funzionano questi Istituti. Sappiamo che gli assicurati dell'E.N.P.A.S. sono tutti scontenti.

Se domani si dicesse: il Fondo adeguamento pensioni ha una disponibilità e noi l'impieghiamo non per l'aumento delle pensioni ma per sanare il bilancio dello Stato, si farebbe certo una cosa assai errata. Insomma la funzione specifica di questi enti, la funzione specifica per cui vennero creati e per cui si pagano determinati contributi, consiste nell'assistenza e nelle prestazioni da fornire agli assicurati.

Ora, se ci sono delle disponibilità, queste debbono servire a migliorare l'assistenza.

L'E.N.P.A.S. non dà alcuna prestazione integrativa, tipo protesi dentarie, cinti erniari, ecc.: e non le dà perchè sostiene di non averne la possibilità.

Se ci sono delle disponibilità, non dobbiamo impiegarle in titoli di Stato o in altri investi-

menti; investiamole in un modo più redditizio: nel salvare la vita umana, per quanto possibile.

Questo è il problema. E non si dica che questo disegno di legge ha semplicemente un carattere tecnico, perchè spesse volte, sotto la forma dei disegni di legge a carattere tecnico, passano molte cose che non dovrebbero passare.

Per cui io propongo, quanto meno, il rinvio della discussione di questo disegno di legge, affinchè si possa meglio studiare la questione ed esaminare la consistenza delle disponibilità dell'E.N P.A.S.

VARALDO, *relatore*. Ma c'è già una legge che prevede la possibilità di questi investimenti delle disponibilità.

FIORE. Modifichiamo allora quella legge e stabiliamo che le eventuali disponibilità debbano servire a migliorare le prestazioni! Se ci sono queste disponibilità, utilizziamole nel modo migliore, nella direzione veramente giusta.

SIBILLE. Con questa aggiunta noi non modifichiamo nulla in peggio; non approvando questo modo di investimento delle disponibilità, l'E.N.P.A.S. si varrà soltanto delle altre possibilità, magari peggiori e di minore reddito, per cui la situazione dell'Ente potrebbe divenire ancora più difficile.

Io capisco gli argomenti addotti dal senatore Fiore, per cui dico: facciamo un breve ordine del giorno, col quale invitiamo l'E.N.P.A.S. a ricorrere a questi investimenti solo quando abbia migliorato le prestazioni agli assicurati.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei fare osservare al senatore Fiore che questo disegno di legge non modifica molto la situazione esistente. O noi intendiamo modificare completamente i criteri d'impiego dei residui degli istituti previdenziali... (*Interruzione del senatore Fiore*).

Senatore Fiore, personalmente potrei anche essere d'accordo con lei che si dovrebbe trovare una formula unica per tutti gli istituti e non consentire alcun investimento. Ma l'aggiunta che si propone col disegno di legge in esame non modifica la situazione in atto. Questa aggiunta è stata richiesta solo per facilitare l'impiego delle disponibilità.

In altri termini, per seguire il senatore Fiore, noi dovremmo modificare radicalmente tutto il sistema.

BARBARESCHI. Non è certamente questa la sede per modificare il trattamento che l'E.N.P.A.S fa ai propri assistiti; però, a mio parere, è questa la sede per conoscere quali siano le reali condizioni di questo Ente, perchè il trattamento fatto ai propri assicurati dall'E.N.P.A.S. è (per voce, direi, unanime) inferiore alla comune assistenza prestata dagli altri Istituti.

Con questo provvedimento noi apriamo all'Istituto una maggiore possibilità per impiegare le proprie risorse. Di fronte ad un provvedimento del genere, nasce legittimo il sospetto che l'E.N.P.A.S. abbia dei fondi da impiegare, e il Parlamento, che sovrintende a tutti gli istituti di assistenza, è più che legittimato a conoscere le condizioni reali in cui si trova questo istituto. Infatti, se vi è disponibilità di denaro, sarebbe bene, sarebbe auspicabile che si trattassero gli assistiti un po' meglio di quanto non si faccia attualmente.

A me sembra che con questa motivazione la domanda di rinvio che è stata presentata dai colleghi possa essere validamente sostenuta senza offesa per nessuno e che si possa approfittare della circostanza per conoscere a fondo le condizioni dell'E.N.P.A.S.

GRAVA. Il problema sollevato dai senatori Fiore e Barbareschi è degno della massima considerazione. Noi vogliamo che gli istituti di previdenza e di assistenza esercitino soltanto le funzioni che loro spettano e che non si tramutino in casse di risparmio o in imprese. Tutti i contributi che ricevono, a parte il 3 per cento che viene accantonato per ogni eventualità, debbono essere spesi per le finalità per le quali gli enti sono stati costituiti.

Questa è una questione generale che noi abbiamo già prospettato negli ultimi anni. Perciò io prego gli onorevoli colleghi di voler ritirare la domanda di rinvio, perchè non è questa la sede adatta. Infatti, questo disegno di legge concerne un'altra questione. Se noi non lo ap-

provassimo, l'E.N.P.A.S. impiegherebbe egualmente i suoi fondi in altri modi. Noi dobbiamo pregare il Governo perchè finalmente ponga mano alla cosiddetta riforma della previdenza sociale; certo, ci vuole del coraggio per fare una cosa del genere, ma è pur necessario farla. Si tratta di una questione grave e complessa, che deve essere risolta in modo che gli istituti facciano soltanto quello che loro spetta di fare. Perciò approviamo il disegno di legge così come ci viene proposto e, nello stesso tempo, poniamo la questione fondamentale della riforma degli istituti previdenziali, anche se è piuttosto dubbio che si trovi il coraggio sufficiente per attuarla.

VARALDO, *relatore*. Io debbo ripetere che sono contrario al rinvio del disegno di legge, anzitutto perchè non è questa la circostanza opportuna per chiedere un rinvio. Prima abbiamo sentito il senatore Fantuzzi dire che non era a conoscenza del disegno di legge, eppure non è la prima volta che se ne discute.

Per quanto poi riguarda l'insoddisfazione per il trattamento dell'E.N.P.A.S., vorrei sapere se c'è qualcuno che si dichiari soddisfatto in genere del trattamento degli istituti previdenziali. L'E.N.P.A.S. attua l'assistenza indiretta e non quella diretta, però sappiamo che tale sistema permette all'E.N.P.A.S. di reggersi, mentre l'assistenza diretta mette in difficoltà i bilanci di altri istituti.

D'altra parte, mi risulta che anche gli assistiti dall'I.N.A.M. si lamentano del trattamento che è loro fatto.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti la proposta di rinvio del disegno di legge.

(*Non è approvata*).

Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui dò nuovamente lettura:

Articolo unico.

La lettera *f*) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, è sostituita dalla seguente:

« *f*) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi ed ai decreti che specificatamente le autorizzano, ed in obbligazioni emesse dagli istituti ed enti predetti ».

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 » (1230-B) (*Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64 », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. Il disegno di legge concernente norme per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, fu già da noi discusso nelle sedute dell'8 e del 14 giugno ultimo scorso e fu approvato in quest'ultima seduta, con modificazioni all'articolo 8 e con la soppressione dell'articolo 9.

La Camera dei deputati lo rimanda a noi nel suo primitivo testo. Debbo far presente che, riferendo alla Commissione l'8 giugno, conclusi la mia relazione esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge come ci era pervenuto dall'altro ramo del Parlamento; ma la Commissione fu di parere contrario. Con emendamento concordato tra i senatori De Bosio e Petti furono apportate le modificazioni che ho sopra menzionate, nonostante che il relatore, solo fra tanti, si dichiarasse esplicitamente contrario alle stesse, per i motivi che furono ampiamente illustrati e sui quali penso non sia il caso di ritornare.

Oggi la Commissione è chiamata ad occuparsi delle modificazioni apportate dalla Camera che, come ho detto, è ritornata al suo testo primitivo. Poichè nel frattempo non ho

avuto motivo di cambiare opinione, invito gli onorevoli colleghi a volere approvare le modificazioni stesse.

DE BOSIO. Onorevoli colleghi, voi ricordate certo la lunga ed interessante discussione svoltasi qui in Commissione intorno agli articoli 8 e 9 del progetto per l'applicazione dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

In quella circostanza rilevammo la contraddizione tra la norma dell'articolo 8 lettera *a*), che vietava di vendere il bene immobile, e la disposizione dell'articolo successivo, che stabiliva la comminatoria in caso di violazione, comminatoria che si risolveva in effetti nel permettere la vendita dietro la ricostituzione pura e semplice dello *status quo antea*. Contraddizione che, forse, si potrebbe superare, se non ne derivassero conseguenze che mi sembrano talmente gravi per gli assicurati o pensionati, da indurci a non aderire al punto di vista ribadito dalla Camera dei deputati, che non ha vagliato sufficientemente gli argomenti di natura giuridica e morale prospettati da questa Commissione.

L'onorevole relatore si è limitato a rilevare la modifica fatta, rimettendosi alla Commissione.

Il Sottosegretario di Stato, onorevole Delle Fave, ha dichiarato, leggo il testo: « Il Governo è stato favorevole alla prima formula approvata dalla Camera perchè essa, restando nell'ambito del sistema, consente all'Istituto di annullare l'operazione di riscatto e di rientrare nel capitale. Con la formula del Senato entrano invece in giuoco i diritti dei terzi eventuali acquirenti in buona fede, con tutte le conseguenze che ne possono derivare, in quanto si colpisce di nullità l'atto di vendita o di accensione di ipoteca. Si dovrebbe presumere che il terzo prima di acquistare l'immobile vada a studiare quello che sancisce la legge ».

Onorevoli colleghi, la preoccupazione manifestata non attiene alla tutela dei pensionati, ma dei terzi, acquirenti di buona fede. Ora mi domando se chi compera un immobile non debba accertare presso il suo dante causa, se ha diritto o meno di vendere. È una cosa più che evidente! Nessun notaio osa stipulare un atto di compravendita immobiliare senza stabilire lo stato di disponibilità e di libertà dell'immobile da parte del venditore. Constatazione facile, risultando il divieto dall'atto di riscatto, per cui i terzi non possono essere in buona fede, ma in colpa, se omettono tale indagine.

La nostra Commissione ha voluto garantire i titolari di rendita che riscattarono, non i terzi acquirenti, argomento del resto neppure trattato da parte nostra.

Nella discussione avanti l'XI Commissione della Camera dei deputati intervenne anche l'onorevole Gui, aderendo al concetto espresso dall'onorevole Sottosegretario di Stato. Prese infine la parola l'onorevole Repossi per rilevare che, se si tratta di vendita di beni mobili, non è possibile constatarne il divieto. Ma l'articolo 8, lettera *a*) si riferisce solo agli immobili, non ai mobili! Per questi la vendita non può essere impedita.

Ora, quanto è stato rilevato dalla Camera dei deputati non pare esatto, nè sufficiente per far modificare il punto di vista affermato da questa Commissione.

Ricordo di aver fatto l'ipotesi di un poveretto che versi in una situazione familiare di grave disagio, o che sia costretto da pressioni di parenti a vendere l'immobile per pagare dei debiti, e che poi, col prezzo realizzato, non sia in grado di ricostituire la pensione. Perde tutto, e resta in miseria, vittima della sua debolezza, della sua bontà o anche del raggiro di persone abili e senza scrupoli.

Noi dobbiamo preoccuparci di tutelare l'infortunato, il vecchio pensionato, affinchè per debolezza o bontà di cuore non venga a trovarsi in condizione di miseria, privato dei mezzi di assistenza.

D'altro canto se il titolare della rendita ha creduto opportuno di riscattarla con l'acquisto di un immobile, per assicurarsi una maggiore rendita, non vedo la ragione di cambiare, entro il breve periodo di cinque anni, tale situazione di fatto e di diritto.

Per questi motivi non mi sento di aderire al punto di vista espresso dalla Camera dei deputati; se fossero stati contestati i nostri motivi, dimostrandone l'infondatezza, sarei pronto a modificare la mia opinione ed anche a riconoscere l'errore, ma poichè nessuno dei nostri argomenti è stato confutato, e sola

preoccupazione è stata quella della tutela dei terzi di buona fede, che, come rilevato, non possono che essere in colpa, ritengo che la Commissione possa confermare il punto di vista già deliberato.

PETTI. Per i motivi giuridici e morali espressi dal collega De Bosio, mi dichiaro d'accordo con lui.

GRAVA. Concordo con quanto è stato detto dai senatori De Bosio e Petti. In coscienza non mi sento di approvare il testo della Camera.

FIORE. Vediamo praticamente che cosa avverrà. Noi respingiamo le modifiche della Camera, per cui il disegno di legge ritorna alla Camera. Ed allora desidererei che qualcuno dei colleghi, per esempio il senatore De Bosio ed il senatore Petti, prendessero contatti coi colleghi dell'altro ramo del Parlamento per chiarire la situazione; altrimenti l'*iter* di questo disegno di legge è destinato a continuare.

ANGELINI, *relatore*. Il senatore De Bosio e il senatore Petti nella precedente discussione fecero una questione di diritto. Io invece facevo un tutt'altro discorso. Io non mi soffermai sul problema giuridico esposto con tanto acume dal senatore De Bosio, ma mi soffermai sul lato squisitamente sociale della questione, pur tenendo conto anche dell'aspetto giuridico. A me sembra che nell'anno di grazia 1956, undecimo della Repubblica fondata sul lavoro, i disegni di legge che noi approviamo dovrebbero ispirarsi, oltre che al diritto, a criteri altamente sociali. Il problema è questo: se mi capita un infortunio, in rapporto alla perdita della mia capacità lavorativa io ho diritto ad una somma depositata in mio favore; ma, per ragioni sulle quali è inutile ritornare, io infortunato ho diritto soltanto alla rendita di questa somma, di questo capitale che è mio. Perchè si debbono porre delle remore, quando la legge contiene le norme atte ad evitare che l'infortunato commetta pazzie, o si serva in malo modo del suo denaro?

L'altra volta si è parlato di speculazione. Ma, se anche l'infortunato, per ipotesi, si arricchisse in questo modo, lo farebbe usando una somma che è sua.

PRESIDENTE. Senatore Angelini, i membri della Commissione hanno espresso in proposito un parere unanime ad eccezione di lei.

ANGELINI, *relatore*. Io ho sentito il dovere di dire queste cose; se poi la Commissione non intende seguirmi, io mi rimetto, perchè in democrazia la maggioranza ha sempre ragione.

Vorrei infine rilevare che questo progetto di legge doveva andare in vigore fin dal 1° gennaio 1950; invece già siamo alla fine del 1956 senza che abbia avuto attuazione, ed a causa di ciò gl'infortunati del settore agricolo non si sono potuti giovare di queste disposizioni. Perciò io insisto perchè il disegno di legge sia approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Come è già stato detto dal relatore, la Camera dei deputati non ha apportato alcuna modifica ai primi sette articoli del disegno di legge. Ne dò comunque lettura:

Art. 1.

Nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, il riscatto in capitale della rendita è condizionato alla dimostrazione da parte del titolare della rendita del possesso dei requisiti personali e familiari di legge e della utilità dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo stesso.

Nell'investimento in beni terrieri si intendono compresi, oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonchè le opere di miglioramento fondiario.

Le macchine agricole per il cui acquisto può essere concessi il riscatto devono essere di apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in relazione alla entità ed alle caratteristiche della azienda agricola per la quale devono essere usate.

Art. 2.

La domanda per ottenere il riscatto deve essere presentata alla sede provinciale territorialmente competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dovrà essere corredata dei documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge 20 febbraio 1950, n. 64, e dalla presente legge.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti quegli altri elementi o documenti che ritenga necessario, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorità competenti.

Art. 3.

Il riscatto di tutta o parte della rendita può essere richiesto dalle persone di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che alla data di presentazione della domanda di riscatto non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età.

Art. 4.

Il valore capitale per il riscatto della vendita è calcolato in base alle tabelle approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai termini del secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

Il valore capitale della rendita sarà calcolato con riferimento alla data di presentazione della domanda e ne saranno detratti i ratei di rendita eventualmente pagati dopo tale data.

Art. 5.

Il riscatto dell'intera rendita liquidata può essere concesso solo quando i postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili.

Qualora, invece, i postumi delle lesioni riportate siano suscettibili di modificazioni, la rendita potrà essere riscattata in misura non superiore alla metà.

La eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei postumi accertati all'ultimo giudizio di revisione potrà essere corrisposta semprechè permangono le condizioni richieste dall'articolo 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64.

Art. 6.

Nel caso in cui il titolare della rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, l'importo della nuova rendita complessivamente dovuta da liquidarsi a norma dell'articolo 37 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sarà decurtato dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata.

Art. 7.

Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto capitale della rendita, spetta ugualmente ai superstiti la rendita a norma degli articoli 3 e 6 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, quando sia provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio.

L'articolo 8 era stato approvato dal Senato nel seguente testo:

Art. 8.

A garanzia della utilizzazione del capitale riscattato per i fini stabiliti dalla legge l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato:

a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi dovrà essere stabilito che non otranno essere alienati o ipotecati, sotto pena di nullità, prima che siano trascorsi 10 anni dalla costituzione della rendita o almeno 5 anni dalla data di riscatto Le spese per la stipulazione degli atti di compra-vendita e conseguenziali sono a carico dell'infortunato acquirente;

b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, il

versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento approvati dal proprio Ufficio tecnico;

c) a corrispondere direttamente al venditore nell'acquisto delle macchine agricole il relativo prezzo;

d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli scopi voluti dalla legge.

La Camera dei deputati ha sostituito la dizione della lettera *a*) con la seguente:

« *a*) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali ultimi dovrà essere stabilito che non potranno essere alienati o ipotecati prima che siano trascorsi 10 anni dalla costituzione della rendita o a meno 5 anni dalla data di riscatto sotto comminatoria, in difetto, delle sanzioni di cui al successivo articolo 9. Le spese per la stipulazione degli atti di compra-vendita e conseguenziali sono a carico dell'infortunato acquirente; ».

Inoltre la Camera ha aggiunto un articolo 9 di cui dò lettura:

« Qualora l'infortunato, prima che siano decorsi i termini di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente abbia alienato o ipotecato il bene terriero acquistato, l'operazione di riscatto si intenderà annullata e l'infortunato medesimo sarà tenuto a restituire l'importo di essa all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il quale provvederà a ricostituire la rendita con effetto dal giorno successivo a quello del versamento della somma ».

Poichè la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati alla lettera *a*) dell'articolo 8 è subordinata all'articolo 9 aggiunto dalla stessa Camera dei deputati, con la votazione di questo articolo 9 la Commissione si pronunzierà globalmente su tutte le modificazioni della Camera

Metto ai voti l'articolo 9 del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

(*Non è approvato*)

Do ora lettura dei successivi articoli del disegno di legge, nel testo approvato dal Senato, non modificato della Camera dei deputati:

Art 9.

Sule domande di riscatto decide il Cimitato esecutivo dell'Istituto predetto, il quale, sentito il Comitato tecnico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 10.

Avverso il provvedimento dell'organo suddetto è ammesso, entro 60 giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.

Art. 11.

L'infortunato anche dopo il conseguimento del riscatto, sia totale che parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche, chirurgiche e protetiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi del lavoro, in quanto spettino ed eventualmente il diritto della revisione ai termini di legge, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

Resta allora inteso che la Commissione ha ripristinato il testo del disegno di legge approvato precedentemente dal Senato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali » (1519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANE, *relatore*. Onorevoli colleghi, basta leggere i primi periodi della relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame, per rendersi conto che si tratta di un

provvedimento che va senz'altro approvato con urgenza. Con esso si provvede ad aumentare, con decorrenza dal 1° maggio 1955, la misura degli assegni familiari per le maestranze addette alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali, portandoli rispettivamente a lire 160 per ciascun figlio e a lire 108 per la moglie od il marito invalido. Da ciò deriva che l'assegno familiare settimanale risulta di lire 960 per ciascun figlio, lire 648 per la moglie o il marito invalido, mentre la misura dell'assegno per ciascun genitore, di lire 330 settimanali, non subisce aumenti.

Nella relazione viene presa in esame la necessità dell'adeguamento delle contribuzioni a carico dei datori di lavoro per i maggiori oneri, nel senso che si passa dall'attuale 17 per cento al 20,45 per cento sulla retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori nei limiti del massimale di lire 750 giornaliere.

È poi prevista l'applicazione di un'aliquota addizionale di contributo dell'1,55 per cento, per sanare un disavanzo derivante dall'insufficienza dell'aliquota contributiva precedente, disavanzo che, alla data del 31 dicembre 1954, ammontava a 270 milioni. L'aliquota addizionale consentirà di ammortizzare il *deficit* nello spazio di circa cinque anni.

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, si tratta di un disegno di legge che giunge al nostro esame alquanto in ritardo, in quanto viene a ratificare un accordo sindacale stipulato fin dal 25 maggio 1955.

Io credo che non si debba sottovalutare l'importanza di simili provvedimenti che traducono in legge un accordo già stipulato fra sindacati. Infatti, sappiamo benissimo che gli accordi sindacali non sono vincolanti *erga omnes*, ma soltanto per le imprese che aderiscono alle organizzazioni che hanno stipulato gli accordi stessi. Quindi, questo provvedimento è necessario, per rendere stabili e generali le nuove condizioni previste dall'accordo.

Pertanto, non mi resta che proporne agli onorevoli colleghi l'approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nesuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi, in vigore alla data del 1° maggio 1955, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

Assegni:

lire 960 settimanali per ciascun figlio;
lire 648 settimanali per il coniuge;
lire 330 settimanali per ciascun ascendente;

Contributi:

20,45 per cento sulla retribuzione lorda.

È applicata a favore della gestione, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1,55 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,05.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari